

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -
Dott. ROSSI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2022 R.G. proposto da:

A.A., difensore di sè medesimo, elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, presso lo studio dell'Avv. **OMISSIS**, dal quale, unitamente all'Avv. **OMISSIS**, è altresì rappresentato e difeso;

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- **controricorrente** -

Avverso la sentenza n. xxxx/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il 1 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Che:

A.A. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe la quale, all'esito di giudizio svolto in contraddittorio con Agenzia Riscossione, ha rigettato l'impugnazione per revocazione proposta contro la sentenza n. xxx/2020 della Corte di appello di Milano, concernente opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, spiegata dal A.A. per contrastare l'espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da **omissis Spa** illo tempore agente per la riscossione;

resiste, con controricorso, Agenzia Riscossione;

parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

all'esito dell'adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., comma 2.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Che:

con il **PRIMO MOTIVO**, parte ricorrente deduce che la sentenza oggetto di revocazione (la n. xxx/2020 della Corte di appello di Milano) è stata, successivamente alla pronuncia qui impugnata, cassata con ordinanza della Suprema Corte n. xxx/2021 del 13 dicembre 2021 (la quale ha disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, sul rilievo della pretermissione ab origine di litisconsorte necessario), con conseguente travolgimento ed inefficacia di tutti gli atti del giudizio di revocazione;

con il **SECONDO MOTIVO**, per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si rileva la nullità della sentenza qui gravata, dacchè resa a giudizio svolto senza la partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario anche in sede di revocazione;

con il **TERZO MEZZO**, per violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si assume la fondatezza della istanza di revocazione, siccome argomentata su un errore di fatto revocatorio, relativo al bonifico di somme disposto dal A.A. in favore dell'agente della riscossione, invece non ritenuto tale dalla sentenza qui impugnata;

il ricorso è nel suo complesso inammissibile;

esso risulta proposto dopo (e sull'assunto, esplicitato nel primo motivo) che la sentenza oggetto di revocazione (la n. 681/2020 della Corte di appello di Milano) era stata cassata, all'esito di ricorso ex art. 360 c.p.c., da questa Corte (ordinanza n. 39508/2021 del 13 dicembre 2021), con pronuncia successiva a quella qui impugnata;

in fattispecie del genere, trova applicazione il principio di diritto - che qui convintamente si ribadisce - secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, 27 gennaio 2016, n. 1520);

nell'arresto testè citato (ribadito, ex aliis, da Cass. 28/09/2021, n. 26298), questa Corte, nella sua composizione prototipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che "proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione", in quanto "la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall'annullamento della sentenza revocanda", altresì precisando che "a maggior ragione ciò vale se la pronuncia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunciata dalla Corte quando sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione" poichè difetta l'interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità;

invero, la cassazione della sentenza di appello (viepiù se, come nella specie, con rimessione al giudice di primo grado) travolge, quale "atto dipendente" dalla sentenza cassata, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria) o di rigetto della revocazione resa sulla medesima sentenza d'appello;

pacifico l'intervenuto annullamento, in ragione del favorevole esito del ricorso per cassazione, della sentenza n. xxx/2020 della Corte di appello di Milano, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione diretto avverso la sentenza di rigetto della revocazione spiegata avverso la stessa sentenza;

resta assorbito l'esame delle censure cassatorie, in specie quella relativa alla pretermissione del terzo pignorato, nemmeno in abstracto potendo ipotizzarsi la rinnovazione di un giudizio di revocazione il cui esito è irreversibilmente travolto;

il peculiare andamento della vicenda processuale integra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, per intero, delle spese del grado di legittimità;

attesa l'inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 8 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2023

EX PARTE